

## Bonus investimenti ordinari e strumentali 4.0: cosa succede dopo il 31 dicembre

### Descrizione

La data del 31 dicembre 2022 rappresenta uno spartiacque sia per il bonus beni strumentali “4.0” che per quello relativo ai beni “ordinari”.

Per la prima tipologia di beni, a partire dal 2023, l’agevolazione è riconosciuta nella misura inferiore del 20%, 10% e 5% rispettivamente per ogni scaglione.

Per la seconda tipologia di beni, invece, salvo proroghe nella nuova legge di bilancio, dal 1° gennaio 2023, la suddetta agevolazione non spetterà più.

Il **31 dicembre 2022** rappresenta uno spartiacque non solo per quanto riguarda il bonus beni “4.0”, ma anche quello relativo ai beni “ordinari”.

È necessario considerare, infatti, che sia per i **beni materiali** che per i **beni immateriali “4.0”**, a partire dal 2023 la misura del credito d’imposta si riduce.

### Beni materiali “4.0”

Relativamente ai beni materiali “4.0” (di cui all’Allegato A alla Legge n. 232/2016), se per gli investimenti effettuati nel 2022, o nel termine “lungo” del 30 giugno 2023 in caso di prenotazione entro il 31 dicembre 2022, il credito d’imposta spetta nella misura:

- del **40%** per la quota di investimenti **fino a 2,5 milioni** di euro;
- del **20%** per la quota di investimenti **tra i 2,5 milioni** di euro e i **10 milioni** di euro;
- del **10%** per la quota di investimenti **tra i 10 milioni** di euro e i **20 milioni** di euro,

per gli **investimenti effettuati** nel **2023** il credito d’imposta è riconosciuto, rispettivamente, nella **misura inferiore** del **20%**, **10%** e **5%**. (cioè SI DIMEZZA)

La percentuale del 5%, per la quota di investimenti tra 10 milioni e 50 milioni di euro, è prevista anche per le modifiche introdotte dell'**articolo 10 del D.L. 4/2022** con riferimento agli investimenti inclusi nel **PNRR** diretti alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica. I suddetti investimenti dovranno essere individuati con un apposito Decreto Ministeriale.

## Beni immateriali “4.0”

Per quanto riguarda, invece, i beni immateriali “4.0” (di cui all’Allegato B alla Legge n. 232/2016) si ricorda l’incremento dell’agevolazione in parola, in via straordinaria, previsto dall’**articolo 21 del D.L. 50/2022**, riconoscendo un **credito d’imposta** pari al **50%** nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Anche per tali beni, qualora non sia possibile usufruire del termine “lungo” del 30 giugno 2023, la misura del beneficio viene ridotta in misura pari al 20%.

## Beni strumentali “ordinari”

Con riferimento ai beni strumentali “ordinari”, il **credito d’imposta** per tali investimenti, sia materiali che immateriali, salvo modifiche ad opera della prossima legge di bilancio o di ulteriori disposizioni, risulta essere in dirittura di arrivo, considerando il termine del 31 dicembre 2022.

Si ricorda che, a norma dell’articolo 1, comma 1051 della Legge 178/2020, il credito d’imposta spetta per i beni materiali e immateriali strumentali, nuovi e destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato.

Il carattere della strumentalità comporta che tali beni devono essere, appunto, **strumentali rispetto all’attività esercitata** dall’impresa beneficiaria della maggiorazione. I beni devono, quindi, essere di **uso durevole** ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all’interno del processo produttivo dell’impresa.

In tal senso, **sono esclusi** dall’agevolazione i beni autonomamente destinati alla vendita, ossia i “**beni merce**”, i **beni trasformati** o **assemblati** per l’ottenimento di prodotti destinati alla vendita e i materiali di consumo.

In merito alla novità, secondo i chiarimenti forniti dall’Amministrazione Finanziaria, tale requisito sussiste nel caso in cui il bene sia acquistato dal produttore o nel caso in cui il bene sia acquistato da un soggetto diverso dal produttore o dal rivenditore purché non sia già stato utilizzato.

Infine, come già specificato, i beni devono rispettare il requisito della territorialità, ossia devono essere destinati a strutture situate nel territorio dello Stato.

Stante quanto sopra, per gli investimenti aventi ad oggetto beni strumentali “ordinari”, il credito d’imposta spetta alle condizioni e nelle misure previste dai commi 1054 e 1055 dell’articolo 1 della Legge n. 178/2020.

A tale riguardo, gli **investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2021** o nel termine “lungo” del **31 dicembre 2022**, così come prorogato dal D.L. n. 228/2021, rispetto al 30 giugno 2022, possono godere dell’agevolazione in misura pari al **10%** nel **limite massimo** dei costi agevolabili pari a **2 milioni**

di euro per i beni materiali e a 1 milione di euro per quelli immateriali.

Ancora, per tutti gli investimenti in beni strumentali effettuati dal **1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022**, senza considerare la prenotazione del termine “lungo”, potranno beneficiare dell’agevolazione in misura pari al **6%** del costo, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa di riferimento. Qualora, invece, entro il 31 dicembre 2022 il relativo ordine venga accettato dal venditore e sia stato effettuato il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, l’investimento potrà prolungarsi fino al 30 giugno 2023, avvalendosi, appunto, del termine “lungo”.

Per gli investimenti in **beni materiali e immateriali effettuati** nel corso del **2023**, al momento, **non è ancora previsto** alcun credito d’imposta in considerazione del fatto che la precedente legge di bilancio ha prorogato e modificato fino al 2025 l’agevolazione spettante per i beni materiali e immateriali “4.0”.

#### **Data di creazione**

Novembre 23, 2022